



Spett.le **Società Agricola F.lli Carrino S.S.**
Contrada Pavoni snc
71036 – Lucera (FG)

\ **Concessione: n. __/2021**

- Richiedente: “Società Agricola F.lli Carrino S.S.” con sede a Lucera (FG) in contrada Pavoni snc, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03431170715, numero REA: FG-246497, nella persona del Socio Amministratore e Rappresentante dell'Impresa dott. Cristoforo Carrino [...] ⁽¹⁾.
- Terreni demaniali in **agro di Lucera**, situati a monte e a valle della diga “Capaccio”, ricadenti nei fogli 125, 142 e 141, per complessivi ha 65.43.06.

Vista l'istanza datata 25.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 1596/2021 del 26.01.2021, con la quale la “Società Agricola F.lli Carrino S.S.” con sede a Lucera (FG) in contrada Pavoni snc, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03431170715, numero REA: FG-246497, nella persona del Socio Amministratore e Rappresentante dell'Impresa dott. Cristoforo Carrino [...] ⁽¹⁾, ha chiesto in concessione i terreni di seguito elencati, trasmettendo tutta la documentazione così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, **ad uso pascolo**;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento Regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Lucera, quest'ultima richiesta con nota prot. n. 6671/2021 del 23.03.2021 ed eseguita in pari data con atto prot. n. 573;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento Regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la



quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente nella persona del Socio Amministratore e Rappresentante dell'Impresa dott. Cristoforo Carrino [...] ⁽¹⁾, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, DLgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 619,00 (seicentodiciannove/00), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 26.03.2021;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **2.853,00** (duemilaottocentocinquantatré/00);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Sud Fortore, in data 05.08.2021;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica in data 28.09.2021, prot. AOO_064/0014302, reso ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento Regionale n. 17/2013;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione delle Risorse Acqua in data 03.11.2021, prot. AOO_036/0010405, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la Determinazione Presidenziale n. del, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **2.853,00** (duemilaottocentocinquantatré/00), effettuato in data 12.05.2020, a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. ___/2021;

SI CONCEDE

alla “Società Agricola F.lli Carrino S.S.” con sede a Lucera (FG) in contrada Pavoni snc, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 03431170715, numero REA: FG-246497, nella persona del Socio Amministratore e Rappresentante dell'Impresa dott. Cristoforo Carrino [...] ⁽¹⁾, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Lucera**, situati a monte e a valle della diga “Capaccio”, ricadenti:

nel foglio 125, p.lle nn. 237 di ha 1.91.36 (concessi ha 0.11.20), **239** di ha 1.03.35 (concessi ha 0.40.00), **247** di ha 0.05.54, **241** di ha 5.69.11 (concessi ha 4.00.00), **242** di ha 10.58.89 e **245** di ha 0.09.45;

nel foglio n. 142, p.lle nn. 155 di ha 0.18.58 (concessi ha 0.17.00), **169** di ha 3.91.27 (concessi ha 2.78.71), **3** di ha 0.64.61, **7** di ha 0.11.20 (concessi ha 0.07.50), **158** di ha 8.56.12 (concessi ha 6.69.00), **16** di ha 4.80.54 (concessi ha 0.28.50) e **163** di ha 1.56.19 (concessi ha 0.24.50);

e nel foglio 141, p.lle nn. 279 di ha 1.00.00, **275** di ha 0.91.00, **64** di ha 0.03.80, **68** di ha 1.95.40



(concessi ha 0.45.00), **155** di ha 1.87.13 (concessi ha 0.28.50), **263** di ha 0.20.00, **265** di ha 0.35.00, **267** di ha 0.18.00, **269** di ha 0.15.00, **10** di ha 0.01.60, **67** di ha 0.01.12, **172** di ha 0.05.10, **15** di ha 0.58.80, **81** di ha 0.05.48, **82** di ha 0.38.61, **83** di ha 0.37.73, **11** di ha 0.57.33 (concessi ha 0.54.00), **84** di ha 3.48.47 (concessi ha 3.00.00), **72** di ha 0.10.56 (concessi 0.08.00), **71** di ha 0.00.64, **201** di ha 0.00.60, **102** di ha 0.59.14 (concessi ha 0.17.40), **206** di ha 0.07.12 (concessi ha 0.06.00), **202** di ha 0.03.40 (concessi ha 0.03.00), **25** di ha 0.11.63, **203** di ha 0.04.69 (concessi ha 0.01.00), **103** di ha 2.69.30, **104** di ha 0.02.72, **136** di ha 0.02.76, **16** di ha 0.40.29, **33** di ha 0.23.22, **88** di ha 0.17.31, **180** di ha 0.01.90, **87** di ha 0.19.65, **91** di ha 1.90.74 (concessi ha 0.45.00), **93** di ha 1.78.18 (concessi ha 0.54.00), **236** di ha 2.35.55 (concessi ha 2.01.40), **239** di ha 2.37.16 (concessi ha 2.30.00), **242** di ha 2.50.83, **244** di ha 3.58.75, **246** di ha 6.97.91 (concessi ha 6.45.00), **248** di ha 3.48.82 (concessi ha 2.50.00), **20** di ha 1.55.32 (concessi ha 0.93.50), **223** di ha 2.20.43 (concessi ha 0.76.50), **250** di ha 0.84.66 (concessi ha 0.53.70), **252** di ha 0.46.91 (concessi ha 0.19.00), **254** di ha 0.54.13 (concessi ha 0.17.00), **255** di ha 0.15.87, **257** di ha 1.35.15 (concessi ha 0.40.00), **258** di ha 0.34.85, **260** di ha 1.72.50 (concessi ha 0.27.00), **261** di ha 0.27.50, **147** di ha 4.46.37 (concessi ha 0.56.78), **38** di ha 0.28.00, **39** di ha 0.27.26 (concessi ha 0.13.70), **37** di ha 0.34.96 (concessi ha 0.11.30), **48** di ha 0.10.30, **36** di ha 0.27.04 (concessi ha 0.04.50), **47** di ha 0.08.25, **35** di ha 0.64.50 (concessi ha 0.01.00), **43** di ha 0.14.52, **45** di ha 0.19.55 e **41** di ha 0.36.20, **per complessivi ha 65.43.06.**

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____ 2021, quindi, avrà termine il _____ 2024. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata per le sole attività di inerbimento e sfalcio del pascolo, finalizzato all'alimentazione del bestiame.

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

La concessione è rilasciata a patto che vengano realizzati appositi apprestamenti che impediscano l'accesso del gregge e dei cani alle aree oggetto di rischio/interferenza.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria esonera il Consorzio da qualunque rischio derivante dalla fuori uscita di bestiame su strade pubbliche e si impegna a risarcire eventuali danni causati dagli stessi alla recinzione circumlacuale.

La concessionaria per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

La concessionaria dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dal Regolamento sulla tutela delle Opere Pubbliche di Bonifica, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni ed



integrazioni

E' Vietato :

- il passaggio delle greggi sul corpo diga (coronamento, paramento di valle ecc.), nelle aree limitrofe al rilevato e nelle immediate vicinanze dei manufatti asserviti all'impianto, della casa di guardia e del piazzale asfaltato;
- costruire rampe di accesso, passerelle di fortuna, opere murarie o comunque variare lo stato dei luoghi;
- effettuare il prelievo di acque all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e di tutte le pertinenze idrauliche presenti sul territorio;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **2.853,00** (duemilaottococinquatré/00). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria ha prestato garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, mediante polizza assicurativa n..... rilasciata in data da

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia,2021.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
Il Socio Amministratore e Rappresentante dell'Impresa
(Cristoforo Carrino)

[...]⁽¹⁾ Dati personali omissi ex art. 5 Reg. (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)